



DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 6 DEL 27.02.2026

L'anno 2026, il giorno 27 febbraio alle ore 14.30 presso la sede di Via dell'Artigliere n. 9 a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona:

OGGETTO:

Istanze di cofinanziamento ai sensi del Decreto MUR n. 481 del 26 febbraio 2024 (fondi PNRR per l'housing universitario) – Richiesta convenzionamento studentato Via Legnago.

CONSIGLIERI

		P	A
1	Cau Sergio	X	
2	Gottin Leonardo	X	
3	Miceli Sopo Francesco	X	
4	Valente Claudio	X	
5	----- *		

* il consigliere Facci Daniele in data 7.01.2025 ha rassegnato le dimissioni ed è in corso la procedura di nomina del nuovo rappresentante del Consiglio Regionale

PRESIDENTE

Claudio Valente

SEGRETARIO

Giorgio Gugole

**COLLEGIO DEI
REVISORI CONTI**

Dal Dosso Davide Tommaso
Gambaretto Nicola
Simonato Flavio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione del Presidente che illustra l'argomento posto all'ordine del giorno:

RICHIAMATO l'art. 6 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, ai sensi del quale i servizi abitativi e i servizi di ristorazione sono individuati quali strumenti per il conseguimento del pieno successo formativo nei corsi di istruzione superiore, garantiti per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, in possesso dei requisiti di eleggibilità, attraverso l'erogazione della borsa di studio;

CONSIDERATO l'art. 7, comma 2, lettere c) e d), del citato Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, che disciplina le modalità di erogazione del servizio abitativo e del servizio di ristorazione;

EVIDENZIATE le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 che normano i servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti universitari;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 1 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, che alle lettere f) e g) annovera rispettivamente l'istituzione e gestione di strutture abitative e l'istituzione e gestione di strutture adibite alla ristorazione, tra i servizi attraverso i quali trova attuazione il diritto allo studio universitario;

VISTO l'art. 25 della sopra richiamata Legge Regionale 7 aprile 1998, con il quale sono disciplinate le modalità di erogazione del servizio alloggiativo e, in particolare, quanto statuito al comma 2 (*"Il servizio abitativo è gestito dall'Azienda direttamente o mediante appalto o con convenzioni con enti, società, cooperative o privati"*) e al comma 5 (*"Le Aziende possono organizzare ulteriori forme di facilitazione della residenzialità degli studenti mediante locazione o sub-locazione di abitazioni a canoni sociali ovvero contributi in conto canoni, convenzioni con enti e con privati"*);

RITENUTO necessario incrementare il servizio di residenzialità al fine di soddisfare le esigenze della sempre più numerosa comunità studentesca che, quotidianamente, gravita attorno ai Poli Universitari dell'Ateneo Veronese

VISTO il Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024 per l'assegnazione del cofinanziamento in conto gestione di interventi volti alla realizzazione di posti letto per studenti universitari da erogarsi nell'ambito della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 "Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (c.d. PNRR)

CONSIDERATO che il citato Decreto Ministeriale all'articolo 8, comma 2, dispone che, per la durata dei 12 anni nei quali deve essere garantita la destinazione d'uso, almeno il 30% dei posti letto realizzati con il cofinanziamento di cui sopra siano destinati prioritariamente, agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sulla base delle graduatorie definite dagli organismi competenti per il diritto allo studio universitario, attraverso idoneo negozio giuridico da stipularsi tra soggetto gestore e organismo per il diritto allo studio universitario.

CONSIDERATO che il citato Decreto Ministeriale all'articolo 8, comma 2, dispone:

- che per i primi 3 anni di vigenza della convenzione tra soggetto gestore e organismo per il diritto allo studio universitario questi ultimi riconoscano al primo, vuoto per pieno,

un corrispettivo annuo a posto letto pari alla somma del contributo dovuto dall'assegnatario in base al bando di concorso (art. 8, comma 2, lett. A);

- che dal quarto al dodicesimo anno di vigenza il corrispettivo annuo a posto letto dovuto al soggetto gestore dall'organismo per il diritto allo studio è stabilito in misura pari al 75% del valore di mercato determinato ai sensi dello stesso Decreto 481/2024, vuoto per pieno.

CONSIDERATO che diversi soggetti, sia pubblici che privati, stanno manifestando l'interesse a destinare delle strutture a studentato in convenzione con ESU Verona;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona n. 11 del 04.07.2025, con la quale è stato approvato lo Schema di convenzione per l'erogazione di servizi residenziali ai sensi del Decreto MUR n. 481 del 26 febbraio 2024;

VISTA la domanda di convenzionamento inoltrata dal Sig. Avesani Massimo, per la realizzazione di un nuovo studentato sito in Via Legnago – Borgo Roma (prot. az. n. 391/2026), integrata con successivi protocolli n. 392/2026, 396/2026, 397/2026 per una offerta complessiva di 24 nuovi posti letto, di cui n. 8 posti letto da convenzionare con ESU Verona per studenti e studentesse capaci e meritevoli anche se privi di mezzi (**all. A**);

CONSIDERATA la crescente richiesta di posti letto da parte delle studentesse e degli studenti dell'Università di Verona, con particolare riferimento al polo universitario medico-scientifico sito nel quartiere di Borgo Roma e tenuto conto della dislocazione e funzionalità del futuro studentato;

RITENUTO che la richiesta pervenute costituisca una importante opportunità, funzionale alle esigenze residenziali di ESU Verona e degli studenti e studentesse dell'Ateneo veronese, dell'Accademia di Belle arti e del Conservatorio di Verona;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 2057 del 19.12.2025 sottoscritto dal Direttore Generale del MUR, dott. Gianluca Cerracchio, di approvazione della richiesta formulata dal Sig. Avesani Massimo e di ammissione al finanziamento PNRR (**all. B**);

CONSIDERATO che le convenzioni sottoscritte ai sensi e per le finalità previste dal DM 481/2025 sono subordinate all'approvazione dei progetti presentati e alla loro ammissione al co finanziamento da parte della competente commissione ministeriale, nonché alla realizzazione e messa in esercizio delle rispettive strutture nel rispetto delle prescrizioni e delle tempistiche dettate dal citato decreto ministeriale;

VISTA la bozza di "Schema convenzione per l'erogazione di servizi residenziali presso la residenza universitaria di Via Legnago 56 in attuazione del decreto del ministro dell'università e della ricerca n. 481 del 26 febbraio 2024" (**all. C**)

Tutto ciò premesso e considerato,

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

VISTO il DPCM 9 aprile 2001;

VISTA la Legge Regionale 07 aprile 1998, n. 8;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 875 del 19.07.2022;

Sottoposta a votazione la presente deliberazione risulta così approvata:

Consiglieri presenti	N. 4
Consiglieri votanti	N. 4
Voti favorevoli	N. 3
Voti contrari	N. =
Astenuti	N. 1

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la richiesta pervenuta da Avesani Massimo Verona di convenzionare, ai sensi del DM 481/2024, il nuovo studentato in Via Legnago – Borgo Roma (prot. az. n. 391/2026) per una offerta complessiva di 24 nuovi posti letto;
3. di dare mandato al Direttore dell'ESU del compimento degli atti per l'esecuzione della presente deliberazione assumendo anche tutti gli atti conseguenti e necessari e autorizzandolo alla sottoscrizione delle convenzioni;
4. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio "Albo on line" per i provvedimenti di competenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Azienda.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8.

IL SEGRETARIO
(Dott. Giorgio Gugole)

IL PRESIDENTE
(Dott. Claudio Valente)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di €. _____ sul cap. _____

del Conto R / C del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n.39

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Si attesta che la presente delibera, di cui questa è copia conforme all'originale per uso amministrativo, è stata trasmessa in data odierna all'Amministrazione Regionale.

Verona, _____

IL DIRETTORE

La presente delibera è divenuta esecutiva a seguito di controllo da parte della Giunta Regionale in data _____.

Verona, _____

IL DIRETTORE

La presente delibera è pubblicata all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno

_____.

IL DIRETTORE

Allegato A – omissis –

Allegato B – omissis -

SCHEMA CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI PRESSO LA RESIDENZA UNIVERSITARIA DI VIA LEGNAGO 56 IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA N. 481 DEL 26 FEBBRAIO 2024

TRA

ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona (di seguito denominata anche solo ESU Verona) con sede a Verona in via dell'Artigliere n. 9, Codice Fiscale e Partita IVA 01527330235, in persona del Presidente, dott. Claudio Valente, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del _____,

E

_____ (di seguito denominata anche solo _____ Verona) con sede in Via Piazza Pozza 1, Codice Fiscale e Partita IVA 00223640236, in persona del Presidente _____,

di seguito e per brevità tutti denominati le "Parti"

Premesso che

- Avesani Massimo ha la disponibilità e la gestione dell'immobile sito in _____, Verona, destinato a residenzialità universitaria;
- l'immobile rientra tra gli interventi di housing universitario finanziati ad esito della procedura selettiva indetta dal Ministero dell'Università e della Ricerca ("MUR") con il Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024 per l'assegnazione del cofinanziamento in conto gestione di interventi volti alla realizzazione di posti letto per studenti universitari da erogarsi nell'ambito della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 "Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (c.d. PNRR);
- il citato Decreto Ministeriale all'articolo 8, comma 2, dispone che, per la durata dei

12 anni nei quali deve essere garantita la destinazione d'uso, almeno il 30% dei posti letto realizzati con il cofinanziamento di cui sopra siano destinati prioritariamente, agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sulla base delle graduatorie definite dagli organismi competenti per il diritto allo studio universitario, attraverso idoneo negozio giuridico da stipularsi tra soggetto gestore e organismo per il diritto allo studio universitario;

- nel caso in cui l'organismo per il diritto allo studio universitario richiedesse una riserva inferiore il soggetto gestore è autorizzato ad assegnare direttamente agli studenti i posti letto non attribuiti a (organismo per il diritto allo studio universitario), previa autorizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca ed espletamento di idoneo concorso basato su requisiti di reddito e merito;
- il medesimo Decreto Ministeriale all'articolo 8, comma 2, lett. a), dispone che per i primi 3 anni di vigenza della convenzione tra soggetto gestore e organismo per il diritto allo studio universitario questi ultimi riconoscano al primo, vuoto per pieno, un corrispettivo annuo a posto letto pari alla somma del contributo dovuto dall'assegnatario in base al bando di concorso;
- l'articolo 8, comma 2, lett. b), del Decreto di qui sopra, prevede che dal quarto al dodicesimo anno di vigenza il corrispettivo annuo a posto letto dovuto al soggetto gestore dall'organismo per il diritto allo studio è stabilito in misura pari al 75% del valore di mercato determinato ai sensi dello stesso Decreto 481/2024, vuoto per pieno;
- ESU Verona ente competente nella erogazione in materia di Diritto allo Studio Universitario, è soggetto dotato di autonomia gestionale e patrimoniale;
- il servizio abitativo garantito da (organismo per il diritto allo studio universitario) è rivolto prioritariamente agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, ed è gestito tramite concorso con modalità, criteri e requisiti definiti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 nonché dalla Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8;

tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del contratto

Avesani Massimo si impegna, a partire dal 1° ottobre 2026, a garantire all'ESU di Verona la disponibilità di n. _____ posti letto, di cui _____ in camera singola e _____ in camera doppia, corrispondenti al 30% di quelli complessivamente disponibili presso la struttura residenziale universitaria ubicata in Verona, Via _____, secondo le modalità di cui ai successivi articoli 2 e 3.

Il servizio oggetto della presente convenzione è erogato dal 1° ottobre al 31 luglio di ciascun anno della durata della convenzione medesima; dal 1° agosto al 30 settembre i posti letto ritornano nella piena e libera disponibilità di Avesani Massimo.

Nel caso in cui ESU Verona richiedesse una riserva inferiore 30% della dotazione di posti letto della struttura residenziale universitaria nel primo triennio e/o nel periodo successivo al primo triennio, Avesani Massimo è autorizzata ad assegnare direttamente agli studenti i posti letto non attribuiti ad ESU Verona, previa autorizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca ed espletamento di idoneo concorso basato su requisiti di reddito e merito. Per tali posti, le tariffe applicate da Avesani Massimo agli studenti assegnatari dovranno essere non superiori ai corrispettivi previsti dall'articolo 6 del presente accordo.

L'assegnazione, come sopra stabilita, è fatta ed accettata sul presupposto, noto alle Parti, relativo al permanere dell'erogazione dei Fondi MUR di cui ai Bandi individuati in premessa.

Gli assegnatari dovranno sottoscrivere il regolamento delle residenze universitarie di ESU Verona, che fornirà agli assegnatari un'adeguata e approfondita informazione sui doveri e sugli obblighi cui questi saranno tenuti durante il soggiorno presso la residenza assegnata; gli assegnatari dovranno altresì sottoscrivere il Regolamento della residenza predisposto da Avesani Massimo.

Art. 2 – Primo triennio

A far data dalla data di decorrenza del contratto e sino al 31 luglio del terzo anno accademico successivo alla decorrenza, con esclusione del periodo dal 1° agosto al 30 settembre di ogni anno, Avesani Massimo si impegna a riservare a ESU Verona

n. _____ posti letto, di cui _____ in camera singola e _____ in camera doppia, corrispondenti al 30% della dotazione di posti letto della struttura residenziale universitaria, agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sulla base delle graduatorie definite dall'organismo per il diritto allo studio competente per territorio firmatario della presente convenzione.

Art. 3 – Periodo successivo al primo triennio

A partire dal 1° ottobre successivo alla conclusione del primo triennio di vigenza della presente convenzione e sino alla scadenza della medesima, Avesani Massimo si impegna a rendere disponibili a ESU Verona sino a n. _____ posti letto, di cui _____ in camera singola e _____ in camera doppia, corrispondenti al 30% della dotazione di posti letto della struttura residenziale universitaria, agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sulla base delle graduatorie definite dagli organismi competenti per il diritto allo studio universitario.

Antecedentemente all'inizio di ciascun anno accademico, ESU Verona deve comunicare a mezzo posta elettronica certificata a _____ il numero di posti letto e le tipologie di camera, compresi nella quota ad esso riservata, che intende riservare per l'anno accademico entrante (1° ottobre/31 luglio) entro i seguenti termini: 30 giugno almeno il 50% dei posti letto, 30 settembre la residua percentuale dei posti letto.

Art. 4 - Durata del contratto

La presente convenzione è stipulata per la durata di anni dodici con decorrenza dal _____ e scadenza il 31 luglio _____ giorno in cui cesserà senza bisogno di disdetta o recesso alcuno dalle parti.

È esplicitamente escluso il rinnovo tacito.

È espressamente convenuto che l'assegnazione relativa alla presente convenzione non includa i servizi indicati al successivo articolo 8 nei periodi di sospensione programmati della struttura e comunicati a (organismo per il diritto allo studio

universitario) anteriormente al 1° ottobre di ciascun anno di vigenza della convenzione medesima.

Art. 5 - Destinazione dell'immobile

L'immobile oggetto della presente convenzione sarà destinato ad uso prevalente di residenza universitaria da parte degli studenti universitari assegnatari di ESU Verona essendo pertanto escluso, per l'assegnatario, ogni uso diverso da quello pattuito nella presente convenzione.

ESU Verona s'impegna a comunicare al soggetto gestore i nominativi degli studenti assegnatari del posto alloggio con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di preavviso rispetto alla data prevista di accesso presso la struttura, nonché, con lo stesso preavviso, il rilascio di uno o più posti alloggio.

Per accedere alla residenza l'assegnatario dei posti riservati a ESU Verona dovrà fornire alla direzione della struttura un documento di identità come previsto dall'art. 109 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, restando inteso che la Direzione potrà rifiutare l'accesso di chi non fornisca il documento di identità.

ESU Verona prende atto che qualora gli assegnatari dei posti ad essa riservati siano cittadini extra UE, essi saranno legittimati al soggiorno presso la Struttura solo se la loro presenza nel territorio della Repubblica Italiana sia in regola con la normativa applicabile in materia di immigrazione.

È vietata la subconcessione anche parziale dei posti letto, a pena di revoca dell'assegnazione.

Avesani Massimo garantisce che l'immobile è perfettamente idoneo allo scopo ed alla destinazione predetta ed è conforme alle prescrizioni di legge previste in materia di edilizia, impiantistica e sicurezza essendo l'immobile dotato di certificazione di agibilità.

Art. 6 - Importi dovuti e pagamenti

Le parti convengono che l'importo annuo dovuto da (organismo per il diritto allo studio universitario) per posto letto oggetto della presente Convenzione, è il seguente:

- Primo triennio: euro 195,00 (IVA di legge compresa se dovuta) a posto letto in camera singola e euro 165,00 (IVA di legge compresa se dovuta) a posto letto in camera doppia, vuoto per pieno, corrispondenti al contributo dovuto dall'assegnatario in base al bando di concorso per l'assegnazione dei posti letto emanato da (organismo per il diritto allo studio universitario) vigente per ciascuna annualità;
- Periodo successivo al primo triennio: euro _____ (IVA di legge compresa se dovuta) a posto letto in camera singola e euro _____ (IVA di legge compresa se dovuta) a posto letto in camera doppia, vuoto per pieno, corrispondenti al 75% del valore di mercato determinato annualmente tramite l'applicazione delle procedure e dei criteri definiti dal Ministero dell'Università e della Ricerca in esito ai lavori del "*Tavolo Tecnico Interistituzionale per la Riforma dell'housing universitario di cui all'art 6 del DM n. 1437/2022*" così come indicato nel Decreto 481/2024.

Gli importi sopra indicati sono aggiornati su base annuale in funzione, rispettivamente, dei valori indicati nel bando annuale di concorso per l'assegnazione del diritto allo studio adottato da ESU Verona per il primo triennio, e dell'applicazione delle procedure e dei criteri definiti dal Ministero dell'Università e della Ricerca in esito ai lavori del "*Tavolo Tecnico Interistituzionale per la Riforma dell'housing universitario di cui all'art 6 del DM n. 1437/2022*" così come indicato nel Decreto 481/2024, per i periodi successivi.

L'importo pattuito con la presente Convenzione è comprensivo degli importi per le utenze.

I pagamenti dovuti in forza della presente convenzione saranno eseguiti a mezzo bonifico bancario sulle coordinate comunicate da _____, in rate mensili, a ricevimento della fattura elettronica intestata ad ESU di Verona, Via dell'Artigliere 9, 37129 Verona C.F. e P. IVA 01527330235 – Codice Univoco Ufficio UF5AXS con scadenza a 30 giorni data fattura.

Art. 7 - Risoluzione

La revoca o la sospensione del contributo erogato dal Ministero della Ricerca e dell'Università a Avesani Massimo, costituisce motivo di risoluzione *ipso iure* della

presente convenzione, mentre in caso di revoca parziale o diminuzione del contributo erogato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, fermo restando l'obbligo in capo a ESU Verona di provvedere alla riconsegna dei posti letto oggetto della presente convenzione alla scadenza dell'annualità di riferimento in corso, le parti si impegnano a collaborare in buona fede al fine di concordare i nuovi termini e condizioni per la prosecuzione della presente convenzione.

Art. 8 - Accesso

Avesani Massimo dovrà consentire l'accesso alla residenza del personale di ESU Verona ogni qualvolta lo stesso ne faccia richiesta e con un preavviso, fatte salve situazioni di emergenza, di 72 ore.

Art. 9 - Consegna

ESU Verona si riserva di rilevare che l'immobile sia in buono stato e adatto all'uso convenuto nella convenzione.

Le parti sottoscriveranno un verbale di verifica preventiva dello stato per ogni posto letto assegnato. Resta inteso che ESU Verona sarà responsabile per i danni e gli ammanchi di mobilio e suppellettili che siano in dotazione a ciascun posto letto assegnato.

ESU Verona sarà responsabile nei confronti di Avesani Massimo per eventuali danni, causati dai propri assegnatari. Nel caso in cui venga segnalata da parte di Avesani Massimo la gravità dell'operato dell'assegnatario, ESU Verona attiverà le procedure necessarie per la valutazione di revoca del posto o trasferimento di ufficio ad altra struttura.

Art. 10 - Servizi accessori ricompresi nella Convenzione

L'importo dovuto da ESU Verona, come indicato all'art. 6, è comprensivo delle utenze e oneri accessori comuni, tassa rifiuti, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e delle singole unità immobiliari, con esplicita esclusione del minuto mantenimento degli alloggi, che resterà in capo a ESU Verona.

Avesani Massimo è tenuto a garantire agli assegnatari il medesimo livello dei servizi accessori garantiti nelle altre strutture residenziali gestite da ESU Verona.

Avesani Massimo metterà a disposizione la possibilità per gli assegnatari di usufruire a prezzo convenzionato, comunicato unitamente alla consegna del posto letto, di ulteriori servizi opzionali.

Nella struttura è presente lavanderia (ad uso gratuito o a pagamento a disposizione degli assegnatari). Il prezzo eventuale sin d'ora pattuito per ciclo di lavaggio o asciugatura è di euro _____. Eventuali variazioni in aumento del prezzo per ciclo di lavaggio dovranno essere comunicate da Avesani Massimo ed autorizzate da ESU Verona.

Art. 9 - Controlli

Nell'ambito delle facoltà di sopralluogo previste dalla presente convenzione, ESU Verona provvederà a comunicare formalmente le eventuali carenze di manutenzione riscontrate.

Avesani Massimo provvederà a comunicare formalmente a ESU Verona eventuali comportamenti non idonei o incompatibili con la permanenza nella residenza da parte degli assegnatari.

Art. 10 – Assolvimento degli obblighi

Le parti si danno atto e specificatamente approvano che con la sottoscrizione della convenzione e con la disponibilità dei posti letto messi a disposizione di ESU Verona così come precisato agli articoli 1, 2, 3 sono soddisfatti e assolti gli impegni derivanti dalla riserva posti a favore di ESU Verona in riferimento alle residenze universitarie beneficiarie dei contributi di cui al Decreto 481/2024.

Art. 11 - Privacy

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è ESU Verona.
2. Il Data Protection Officer (DPO), nominato da ESU Verona, è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: _____.

3. Il Responsabile “esterno” del trattamento dei dati è _____.
4. I dati saranno trattati per l'adempimento degli obblighi di legge, connessi all'esecuzione della convenzione e per le rispettive comunicazioni conseguenti.
5. ESU Verona, in qualità di Titolare di trattamento dei dati, designa formalmente _____, quale Responsabile esterno del trattamento che allo scopo s’impegna a sottoscrivere per accettazione l’atto di nomina.
6. I dati potranno essere trasferiti esclusivamente nell’ambito del territorio dell’Unione europea.
7. Il trattamento dei dati è svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dal Decreto Legislativo 101/2018 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
8. I dati vengono conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel rispetto dei principi di liceità e minimizzazione dei dati.
9. Eventuali reclami sul trattamento dei dati possono essere rivolti oltre che al DPO anche al Garante per la protezione dei dati, al seguente indirizzo: <https://www.garanteprivacy.it>

Art. 12 - Spese di registrazione

La presente convenzione verrà registrata a cura di ESU Verona.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 1-bis, comma 10, della legge n. 338/2000.

Art. 13 - Foro competente

Per qualsivoglia controversia dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona

Letto, approvato e sottoscritto

Verona, li _____

Sig. Avesani Masimo

ESU Verona
Azienda Regionale per
il Diritto allo Studio Universitario

Il Presidente
Claudio Valente